

OGGETTO: **IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE**  
**NUOVE DISPOSIZIONI DAL 1° OTTOBRE 2018**

Il **tirocinio** è una modalità formativa che non costituisce rapporto di lavoro. È finalizzata in via esclusiva a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

**Dal 1° ottobre p.v.** entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di tirocini. Al fine di agevolare le aziende interessate abbiamo provveduto a riepilogare gli aspetti caratterizzanti per l'attivazione integrati con le nuove specifiche.

**PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO**

Possono attivare un tirocinio tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (denominati **Soggetti Ospitanti**) con:

- candidati che abbiano assolto al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- durata minima non inferiore ai 2 mesi;
- durata massima non superiore ai 6 mesi sia per i tirocini di formazione e orientamento che per quelli di inserimento/reinserimento lavorativo.

Per farlo i **Soggetti Ospitanti devono**:

- essere in regola con la [Legge n. 68 del 1999](#) (Lr. 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. b) sulle Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con la Normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro (Lr 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. a);
- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative (Lr. 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. c);
- non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o altri ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva (Lr. 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. d);
- utilizzare i tirocinanti per attività che siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (Lr. 17/2005, art 26 bis, comma 1), ma possono prolungarlo nei termini previsti dalla legge;
- garantire al tirocinante la formazione sulla sicurezza secondo le previsioni del D. Lgs 81/08;
- corrispondere al tirocinante una indennità di partecipazione mensile non inferiore a € 450,00, laddove il tirocinante abbia partecipato alle attività per almeno il 70% della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile;
- non adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del Soggetto Ospitante, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività;
- ospitare tirocinanti che non abbiano prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

Il numero di tirocinanti che un soggetto può ospitare contemporaneamente è stabilito dalla legge regionale in rapporto al numero dei suoi dipendenti:

- 1 tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e determinato (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);

- ✚ non più di 2 tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, assunti a tempo indeterminato e determinato (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- ✚ un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e determinato (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

Il conteggio prevede [deroghe](#) in caso:

- di tirocini promossi in favore di soggetti disabili e svantaggiati, richiedenti asilo e rifugiati;
- per i Soggetti Ospitanti che abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o secondo quanto specificato dalle indicazioni in materia.

*Il non rispetto dei requisiti previsti in materia di tirocini fa scattare, con decorrenza immediata, sanzioni amministrative, interruzione dei tirocini in essere e divieto di attivare tirocini per i 12 mesi successivi, restituzione di eventuali contributi ricevuti dalla Regione.*

## **PROCEDURE**

Il datore di lavoro che sceglie di attivare un tirocinio deve:

- individuare un responsabile che segua il tirocinante durante il percorso (denominato Tutor);
- sottoscrivere con un Soggetto Promotore la Convenzione e il Progetto Formativo per il tirocinante [tramite la piattaforma online](#) sul portale Lavoro per Te. A tal fine si deve preventivamente iscrivere al portale e richiedere l'[abilitazione al SARE](#).
- inviare entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio la comunicazione obbligatoria alla Regione tramite il SARE.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna per verificare l' idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai Soggetti Promotori e Ospitanti alla normativa di tirocini, ha previsto un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini, per la quale non possono essere avviati qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

Per maggiori informazioni e dettagli del servizio, è possibile contattare Sviluppo PMI:

Dott.ssa Monica Morelli - [mmorelli@sviluppopmi.com](mailto:mmorelli@sviluppopmi.com)

Dott.ssa Francesca Galli - [fgalli@sviluppopmi.com](mailto:fgalli@sviluppopmi.com)

Tel. 0544 280280